

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XL.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 OTTOBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CASTELLI AVOLIO**

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>):		GEREMIA	559
Modifiche alle norme di avanzamento e di reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza. (1141)	555	ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	560, 561
PRESIDENTE	555, 556	FERRERI PIETRO	560, 561
TURNATURI, <i>Relatore</i>	555	Votazione segreta:	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		PRESIDENTE	561
Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con legge 21 maggio 1951, n. 391, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti. (918)	556		
PRESIDENTE	556		
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	556		
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):			
ZERBI e PIERACCINI: Proroga al 30 giugno 1957 del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1188, e successive modificazioni, nonché estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1954-55. (944)	557		
PRESIDENTE	557, 558, 560, 561		
GENNAI TONIETTI ERISIA, <i>relatore</i>	557, 561		
PIERACCINI	558, 560, 561		

La seduta comincia alle 9.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme di avanzamento e di reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza. (1141).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme di avanzamento e di reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

Nella seduta di mercoledì scorso il collega Turnaturi svolse un'ampia relazione e presentò alcune proposte di emendamenti. Do la parola all'onorevole Turnaturi perché riassuma brevemente la situazione.

TURNATURI, *Relatore*. Signor Presidente, la pregherei di accordare il rinvio del seguito della discussione alla prossima seduta, poiché è opportuno approfondire certi

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1954

aspetti degli emendamenti che ho presentato.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito il rinvio della discussione.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con legge 21 maggio 1951, n. 391, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti. (918).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con legge 21 maggio 1951, n. 391, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti.

Rinviammo la discussione del provvedimento nella seduta del 23 giugno 1954. Se ben ricordo, sulla sostanza del provvedimento stesso la Commissione era d'accordo. Vi era però qualche incertezza a riguardo della copertura. Infatti, dato che l'articolo 2 del disegno di legge stabilisce che alla maggiore spesa si provvederà con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo fondo di riserva per le spese impreviste, si è obiettato che si trattava di una spesa che poteva essere preveduta. Senonché, sembra che già si sia raccolta una parte considerevole della somma e che manchino soltanto 20 milioni per l'esercizio delle Casse durante la stagione invernale ormai imminente. Quindi, ci troviamo effettivamente davanti ad una particolare situazione di fatto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Confermo le dichiarazioni testè fatte dal Presidente della Commissione. Mi pare che in questo caso ricorrano veramente quegli elementi che consentano di potere tranquillamente cedere una parte di tale stanziamento, riducendo di pari somma il fondo di riserva per le spese impreviste col prelevare...

PRESIDENTE. Non si deve parlare di prelevamento, che dovrebbe avvenire con decreto del Presidente della Repubblica, salvo convalida da parte del Parlamento, ma piuttosto di riduzione dello stanziamento del relativo capitolo di spesa. Infatti, si sostiene

che la riduzione, teoricamente, si possa sempre fare, per quanto potrebbe anche sembrare un espediente.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La Commissione ha spesso provveduto a fronteggiare spese mediante la riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste. Ricorderò il contributo a favore dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba; il contributo annuo a favore dell'Università di Bologna per gli studi sulle grotte italiane; la somma occorrente per le esigenze relative alla liquidazione della società per azioni Ala Italia; il contributo straordinario a favore dell'A. N.-S. A., di 70 milioni circa; il contributo per il completamento del tempio di Cargnacco per i caduti e dispersi in guerra, di 30 milioni; la cumulabilità delle pensioni straordinarie con gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni sulle pensioni.

Ritengo che l'impostazione data dal nostro Presidente debba essere accolta, e che pertanto il disegno di legge possa essere approvato, nel testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La somma annua da devolvere a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti, di cui all'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con legge 21 maggio 1951, n. 391, è elevato a lire sessanta milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1954-1955, fermo rimanendo l'aumento di lire venti milioni per il contributo annuo a favore della Casa di riposo per musicisti « Giuseppe Verdi » in Milano, disposto con la legge 7 aprile 1954, n. 100.

(È approvato).

ART. 2.

Alla maggiore spesa per l'esercizio finanziario 1954-55, si provvederà con riduzione di pari importo del fondo stanziato al capitolo 515 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1954

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Zerbi e Pieraccini: Proroga al 30 giugno 1957 del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1188, e successive modificazioni, nonché estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1954-55. (944).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Zerbi e Pieraccini: Proroga al 30 giugno 1957 del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1188, e successive modificazioni, nonché estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1954-55.

L'onorevole Gennai Tonietti Ersia, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*.
Il progetto di legge sottoposto al nostro esame propone di prorogare fino al 30 giugno 1957 il funzionamento degli Uffici regionali di riscontro.

Questi Uffici furono istituiti con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 aprile 1948, n. 1059, per la revisione di tutte le contabilità nei cui confronti il prescritto riscontro contabile-amministrativo era rimasto sospeso o incompiuto in dipendenza di eventi bellici. Il citato decreto ne stabiliva la competenza fino all'esercizio 1946-47 e ne limitava il termine di funzionamento al 30 giugno 1950. Con successiva legge 15 marzo 1950, n. 119, si estese la competenza di detti Uffici agli esercizi 1947-48 e 1948-49, prorogandone il termine di funzionamento al 30 giugno 1952. Infine, con legge 18 novembre 1952, n. 1975, ne venne decretata l'estensione della competenza alla revisione dei rendiconti e conti giudiziali, senza limite di somma, a tutto l'esercizio finanziario 1951-52, con termine al 31 dicembre 1954.

Con la proposta di legge in esame si intende prorogare ulteriormente la competenza e l'attività degli Uffici regionali di riscontro. Ad essi è stato affidato il riscontro sui provvedimenti degli ispettorati agrari compartimentali, relativi alla concessione, al pagamento e alla liquidazione dei contributi per opere di miglioramento fondiario; il controllo sui prov-

vedimenti emanati dagli ispettori provinciali dell'agricoltura a favore delle piccole aziende agricole danneggiate dall'alluvione dell'autunno del 1949; nonché il controllo sui provvedimenti degli ispettorati provinciali dell'agricoltura a favore delle aziende agricole danneggiate dall'alluvione e dalla mareggiata dell'estate-autunno del 1951.

La creazione dei citati Uffici è stato un provvedimento molto opportuno per normalizzare la disastrosa situazione che si era determinata, durante la guerra e nell'immediato dopoguerra, per quasi tutte le amministrazioni, in materia di resa e di revisione dei conti dei funzionari delegati e degli agenti contabili.

Gli Uffici regionali hanno delle grandi benemeritenze, in quanto sono riusciti a reperire le contabilità che giacevano alla rinfusa presso gli uffici centrali e periferici; a recuperare notevoli somme indebitamente pagate, a far versare imposte non corrisposte a suo tempo.

La proposta di legge Zerbi e Pieraccini, come ho già detto, mira a prorogare l'attuale situazione fino al 30 giugno 1957, in attesa della definitiva sistemazione che sarà attuata con la riforma burocratica.

Senonché il Ministero del tesoro fa osservare che, in base alla legge 11 marzo 1953, n. 150 (il cui termine di attuazione è stato prorogato con legge 18 giugno 1954, n. 343) il decentramento da essa previsto non dovrebbe aver luogo sulla falsariga e sullo schema di quello attuato provvisoriamente con gli Uffici regionali di riscontro. Tanto è vero che nei provvedimenti di decentramento, finora studiati ed esaminati, non sono state mai richiamate le funzioni degli Uffici regionali di riscontro.

I vantaggi del decentramento, finora attuato, sono stati rilevanti. Ma anche il ritorno all'accentramento può avere i suoi vantaggi, in quanto gli Uffici centrali di controllo hanno una più specifica e completa conoscenza delle disposizioni che regolano i servizi delle proprie amministrazioni; conoscenza che non può essere in possesso degli Uffici regionali decentrati. Inoltre, perché gli Uffici regionali di riscontro possano funzionare, occorre che essi ricevano molti dati che sono già in possesso dell'amministrazione centrale, ciò che provoca un maggior lavoro, sia al centro che alla periferia. Non manca, poi, la corrispondenza degli Uffici regionali con le ragionerie centrali e con la Ragioneria generale dello Stato per ricevere istruzioni, risolvere questioni e dare comunicazione del lavoro svolto. Inoltre, con il decentramento viene sottratto all'amministrazione centrale

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1954

il controllo diretto delle spese effettuate dai propri uffici periferici, per cui essa non ha praticamente alcuna notizia in merito alla gestione finanziaria dei propri enti.

Si fa, infine, osservare che, allo stato attuale delle cose, il servizio accentrato di revisione può ormai ritenersi avviato, e sarà meglio assicurato se, con la cessazione degli Uffici regionali, una parte del personale addetto ad essi passerà all'Amministrazione centrale. E questo può servire anche a tacitare eventuali preoccupazioni circa l'eliminazione di funzionari che lavorano alla periferia. Osservo, tuttavia, che, anche nel caso in cui la proposta di concedere un'ulteriore proroga fosse respinta, dovremmo comunque provvedere in via amministrativa perché l'attività degli Uffici regionali di riscontro sia prolungata allo scopo di sistemare le pratiche relative all'esercizio 1951-52 ed a quello precedente, che al 31 dicembre 1954 fossero rimaste ancora in sospeso.

In verità sono imbarazzata ad esprimere un parere sulla proposta di legge; infatti, io sostengo l'importanza del decentramento amministrativo, al quale dobbiamo tener fede in base alla citata legge 11 marzo 1953: d'altra parte, noto che il provvedimento in esame non stabilisce un decentramento definitivo, in quanto proroga semplicemente una situazione contingente. Quindi, le osservazioni del Ministero del tesoro, il quale afferma che, comunque, il decentramento non seguirebbe questa falsariga, mi indurrebbero piuttosto ad accettare la necessità che gli Uffici regionali scompaiano, e che essi continuino a funzionare anche oltre il 31 dicembre del corrente anno semplicemente per l'espletamento delle pratiche in corso, senza tuttavia dar luogo ad una proroga così integrale delle loro mansioni, quale è proposta dagli onorevoli Zerbi e Pieraccini.

Vorrei sentire in proposito il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERACCINI. Devo fare brevemente alcune osservazioni.

Il collega Zerbi ed io non abbiamo presentato questo progetto di legge perché preoccupati della sorte di un certo numero di impiegati dello Stato, i quali vivono ora nei capoluoghi di regione. Giacché, sotto questo profilo, non c'è aumento di spesa, né si può temere una cristallizzazione di posizioni che potrebbero essere sbloccate, trattandosi di funzionari dello Stato. Tutt'al più, si avrebbero dei trasferimenti. Ma l'abbiamo presen-

tato perché siamo convinti della utilità di questo decentramento.

La onorevole Gennai Tonietti ha espresso delle perplessità, che sono poi quelle della Ragioneria Generale dello Stato. A me tali perplessità sembrano alquanto contraddittorie; infatti, si basano sopra una concezione centralistica, mentre poi la Ragioneria stessa è costretta a riconoscere che, comunque, una proroga, sia pure in via amministrativa, deve essere concessa. Ma se dobbiamo necessariamente lasciare in vita questi uffici, lasciamoli in vita con le funzioni che già hanno; in altre parole, lasciamo decentrata questa attività.

La Ragioneria Generale osserva anche che, lasciando a questi uffici il controllo delle spese effettuate perifericamente dagli organi dello Stato, centralmente si perde il controllo delle medesime. A parte il fatto che questo non è esatto, perché si tratta praticamente di organi della stessa Ragioneria Generale, se argomentiamo in questa maniera, non faremo mai un decentramento. E mi sembra che le deduzioni della stessa Ragioneria divengano anche più difettose, quando essa afferma che, per il fatto di trovarsi al centro, ha una maggiore competenza ed una più approfondita conoscenza degli ingranaggi delle leggi dello Stato. Ma che cosa vuol dire questo? Vuol dire che gli Uffici regionali non conoscono le leggi? Ciò è un assurdo: la competenza, la conoscenza delle leggi e del loro meccanismo, saranno tanto dell'organo centrale quanto dell'organo decentrato. Questo è evidente. Le obiezioni della Ragioneria Generale a me pare che nascano soltanto da quella mentalità che tutti conosciamo, favorevole all'accentramento « costi quel che costi ». Tanto è vero che io ho notato un certo contrasto di opinioni tra l'organo tecnico, cioè la Ragioneria dello Stato, e il Sottosegretario Lucifredi, il quale presiede ai complessi problemi del decentramento amministrativo. Il collega onorevole Lucifredi, infatti, mi dichiarò di essere favorevole a questa tesi.

Noi non abbiamo proposto una sistemazione definitiva e integrale, perché comprendiamo — come è stato giustamente osservato — che in quella che sarà la soluzione definitiva del decentramento si potranno o si dovranno attribuire altre competenze, ovvero potrà essere opportuno toglierne alcune o configurarle in altro modo. La proposta che noi facciamo, di prorogare il funzionamento degli Uffici regionali di riscontro con tali competenze, fino al 1957, permette di attendere il riordinamento ed il decentramento di tutte le pubbliche Ammi-

nistrazioni, per cui è stata già concessa unanimemente dal Parlamento una delega al Governo. Prorogando al 1957 il funzionamento di questi Uffici, abbiamo una ragionevole sicurezza che in questo frattempo potremo dare ad essi una sistemazione definitiva.

L'onorevole relatore ha anche obiettato che, nel caso fosse accolta la proroga, molti dati relativi ad alcuni esercizi dovrebbero essere rimandati dal centro alla periferia, con la conseguenza di una più copiosa corrispondenza. Ma non mi sembra che ciò possa costituire un grosso ostacolo. Il rinvio dal centro alla periferia di alcuni dati, a causa della carenza che si è determinata nella legge, sarà una questione del tutto transitoria. Invece, abolire questi uffici che, bene o male, sono già organi decentrati di controllo esistenti in ogni regione, dal momento che tutti sappiamo, e la Ragioneria Generale stessa lo ammette, che uffici decentrati vi dovranno essere, è un assurdo anche dal punto di vista tecnico: perché dovremmo far scomparire degli uffici già impiantati, che dispongono di funzionari, di locali, di mobili, quando poi bisognerà ricrearli?

Per tutte queste ragioni insisto perché la proroga sia approvata, non già per difendere determinati interessi, poiché, ripeto, trattandosi di impiegati dello Stato, essi, al più, corrono il rischio di essere trasferiti; ma proprio nell'intento di non distruggere quei pochi organi decentrati che già abbiamo istituito; tanto più in quanto conosciamo le difficoltà enormi che ogni decentramento incontra. I colleghi sapranno che, proprio in sede di attuazione della legge delega per il decentramento, il Governo non riesce ad emanare i decreti per le norme relative all'approvazione degli organici sia nei comuni che nelle province, a causa degli ostacoli che sempre sorgono tra il Tesoro, la Ragioneria Generale e la Presidenza del Consiglio. È possibile che anche laddove esiste qualcosa di decentrato si debba fare marcia indietro ed accentrare di nuovo? Questo è contro gli intendimenti che animano la nostra e la vostra parte.

Chiediamo, quindi, l'approvazione della proposta di legge, anche perché, altrimenti, cadremmo nell'assurdo già rilevato dall'onorevole relatore, quello cioè che, in ogni caso, anche se respingessimo la legge, dovremmo fare un altro provvedimento o legislativo o amministrativo, che, sia pure provvisoriamente, mantenga in vita questi Uffici. Proprio in previsione del riordinamento generale delle pubbliche amministrazioni e del decentramento, chiediamo alla Commissione

di voler approvare la proposta di legge del collega Zerbi e mia.

GEREMIA. La confusione e le necessità straordinarie che si sono verificate durante la guerra e nell'immediato dopoguerra, hanno dato vita a diversi enti e a diversi nuovi uffici, di vario carattere. Anche lo Stato ha provveduto alla istituzione di nuovi uffici per far fronte a particolari bisogni ed a particolari circostanze; tra gli altri, sono stati creati questi Uffici regionali di riscontro di cui stiamo discutendo.

Per quanto riguarda la loro natura giuridica, essi non hanno tutti i poteri della ragioneria centrale; per esempio, non hanno la possibilità di effettuare l'esame di merito particolare, che è riservato in ogni caso alla Ragioneria centrale. Hanno funzioni di contabilità, vorrei dire di scritturazione; sono incaricati di reperire le eventuali somme pagate indebitamente, di far versare le imposte non corrisposte a suo tempo, ecc. Si tratta, quindi, di funzioni esclusivamente tecniche.

C'è anche un'altra osservazione da fare. Circa il controllo di merito sui provvedimenti che saranno sottoposti anche a questi Uffici, dobbiamo considerare che, oltre alla Ragioneria Generale anche la Corte dei conti esercita una funzione di controllo. I colleghi sanno che per le amministrazioni, anche parastatali, le quali hanno una struttura del tutto diversa da quella statale, il controllo di legittimità è esercitato dalla Corte dei conti, mentre la Ragioneria esercita un controllo che normalmente è di merito, ma, talvolta, anche di legittimità. Abbiamo, quindi, due organismi la cui azione in un certo senso interferisce.

Se noi attraverso questi Uffici regionali potessimo ottenere — come mi pare che in pratica si sia ottenuto — un decentramento non solo di ordine tecnico, ma in un certo senso precorritore di quello che certamente sarà l'ordinamento futuro dell'amministrazione statale, con l'abolizione di un controllo di legittimità da parte della Corte dei conti, per passare tutto alla Ragioneria — il che per me sarebbe l'ideale —, mi pare che gli Uffici stessi dovrebbero essere mantenuti come un primo fondamento di quella che sarà la struttura futura dello Stato italiano con il decentramento.

In ogni modo, il punto fondamentale è questo: se tali Uffici esplicano esclusivamente funzioni tecniche, perché dobbiamo riportare al centro una funzione del genere, tanto più che questo decentramento rappresenta una comodità soprattutto per gli uffici periferici dell'amministrazione, ma anche per i città-

dini? Se il riordinamento delle amministrazioni statali avverrà in questa direzione, mi pare che proprio non si dovrebbe parlare di proroga, bensì di consolidamento di questi Uffici. Per quanto mi risulta, essi hanno finora esplicato perfettamente le loro funzioni; d'altronde, nulla dell'azione di questi enti può sfuggire alla Ragioneria generale dello Stato, la quale evidentemente riceverà, non so se ogni mese od ogni semestre oppure ogni anno, un rendiconto, una descrizione degli atti compiuti dagli Uffici, poiché nessuna amministrazione centrale può lasciare completamente libera l'azione dell'organo periferico.

Per tali ragioni, mi dichiaro assolutamente favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Vorrei fare una proposta intermedia. L'onorevole Pieraccini insiste per la proroga fino al 1957, o è disposto ad accettare anche una proroga più breve?

PIERACCINI. L'esperienza che tutti abbiamo in fatto di decentramento e di riforme, consiglia di fissare come termine il 1957, per avere una certa garanzia di non dover più tornare sulla questione. Se stabiliamo una proroga fino al 1956, abbiamo dinanzi a noi solo un anno e mezzo. Comunque, io non sono contrario alla proposta del Presidente.

ARCAINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Innanzi tutto, ringrazio il relatore che ha portato fedelmente qui le osservazioni che la Ragioneria generale dello Stato aveva fatto in ordine al progetto di legge in esame. Non credo che tali osservazioni giustifichino la conclusione alla quale mi è parso volesse giungere l'onorevole Pieraccini: che, cioè, ci sia un contrasto costituzionale, una volontà premeditata e, dirci, organica, da parte della Ragioneria generale, di ostacolare tutte le proposte che vengono fatte in un certo senso dalle altre amministrazioni. Il contrasto che qualche volta si rivela nello studio dei problemi, è anche indice di un'azione critica, la quale è salutare ai fini del perfezionamento e del migliore funzionamento dei nostri organi amministrativi. Che l'onorevole Lucifredi abbia pertanto esposto un avviso consono e conforme alle idee che sono affermate nella proposta di legge, è naturale in quanto essa si indirizza verso quella riforma della pubblica amministrazione per la quale è in corso la delega al Governo. D'altra parte, trovo perfettamente giustificata la posizione della Ragioneria, la quale aveva di fronte a sé uffici istituiti per fronteggiare una situazione contingente, al fine di accelerare lo svolgimento di un certo lavoro; uffici la cui attività si è sviluppata quando essa già aveva avviato, in ordine alla

legge fondamentale ed ai precedenti, l'accentramento dell'azione di controllo per gli esercizi successivi a quelli per cui gli Uffici regionali di riscontro erano stati istituiti. Da ciò le osservazioni della Ragioneria Generale in ordine allo stato legislativo in atto, e a quello che noi dobbiamo mettere in essere e per il quale abbiamo già delle direttive.

Devo, pure, rettificare, anche per dovere di ufficio, un'affermazione che è stata fatta. Non è che la Ragioneria, accentrando quest'azione che attualmente viene svolta alla periferia, cerchi di avere un maggiore controllo, in quanto gli Uffici regionali di riscontro realizzino una situazione per cui la Ragioneria generale perda di fatto il controllo di essi. E neppure è esatto dire che il personale addetto a questi Uffici non conosca le leggi in base alle quali si deve muovere o sviluppare la propria attività. La Ragioneria Generale ha, piuttosto, voluto dire che, al centro, questa azione è di più facile svolgimento; e questo è un argomento opinabile.

Premesso questo, poiché mi rendo conto che il provvedimento, così come è stato presentato dall'onorevole Pieraccini, mira ad avviare la realizzazione di un decentramento sul quale siamo tutti d'accordo, io non mi dichiaro sostanzialmente contrario a che esso sia accettato. Mi associerei, però, al suggerimento del nostro Presidente perché la proroga sia di due anni, per modo che, nello svolgimento di quella riforma amministrativa che si sta per fare, non si incontri un ostacolo a causa di questa legge. Del resto, anche l'ultima proroga è stata di due anni.

FERRERI PIETRO. Io penso che, oltre ad avvicinare il termine di scadenza, sarebbe opportuno togliere anche l'ultima parte dell'articolo unico, cioè le parole « in attesa che alla loro definitiva sistemazione si provveda nel quadro della riforma burocratica », in modo da lasciare impregiudicata quella che potrà essere la sorte finale di questi Uffici. Se, infatti, mettiamo che la proroga non è concessa puramente e semplicemente, ma perché obbligatoriamente questi Uffici vengano inseriti in via definitiva nel quadro della riforma burocratica, affrontiamo un problema più vasto che non è stato toccato nella discussione sin qui svolta. Infatti, si è semplicemente insistito, fino a questo momento, sull'opportunità che un'esperienza di questo genere, la quale si è raccomandata all'attenzione degli organi centrali, non venga interrotta, poiché questo problema non sfuggirà all'attenzione

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1954

di coloro che attendono alla riforma generale. Ma imporre con questa legge che tale problema debba essere risolto in senso positivo, dando a questi Uffici una sistemazione definitiva, vuol dire andare al di là delle stesse dichiarate intenzioni dei presentatori della proposta di legge.

PIERACCINI. A me pare che quella frase che l'onorevole Ferreri Pietro vorrebbe eliminare, mentre non impone un mantenimento degli Uffici, parlando di una sistemazione definitiva che potrà avvenire anche con altre forme, rappresenti una garanzia tanto per gli Uffici che per il Governo, poiché si dice esplicitamente che questi Uffici non debbono restare come sono, ma vanno riesaminati nel quadro della riforma. Comunque, se la Commissione è favorevole alla soppressione, io non ne faccio una questione sostanziale.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come ha già detto l'onorevole Pieraccini, questa dizione non esclude che, in sede di definitiva sistemazione, queste funzioni possano anche essere abolite. In questo senso, non ho difficoltà a lasciare la dizione come è stata proposta.

FERRERI PIETRO. Siccome gli Uffici sono nati attraverso successive attribuzioni di compiti, mi pareva che il non dire niente, rimandando ogni osservazione a quando si discuterà il quadro generale, fosse più conforme alla loro origine storica.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Con l'interpretazione che le è stata data, la dizione non rappresenta un vincolo.

PRESIDENTE. Resta ora da stabilire il termine del funzionamento di questi Uffici. L'ultima proroga fu concessa dal 30 giugno 1952 al 31 dicembre 1954. Ora si potrebbe fissare la data del 30 giugno 1956.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Comunque, la competenza di questi uffici resta estesa a tutto l'esercizio 1954-55.

PRESIDENTE. È esatto; a questo proposito non c'è alcuna modifica.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La proposta di legge consta del seguente articolo unico:

«La competenza degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059, prorogato con la legge 15 marzo 1950, n. 119, e successivamente con la legge 18 novembre 1952, n. 1975, è estesa ai rendiconti ed ai conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio 1954-55 senza limitazione d'importo.

Il funzionamento dei predetti Uffici è prorogato al 30 giugno 1957, in attesa che alla loro definitiva sistemazione si provveda nel quadro della riforma burocratica».

Vi è l'emendamento, da me proposto, relativo al termine della proroga:

«Sostituire alle parole: 30 giugno 1957 le altre: 30 giugno 1956».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo così modificato.

(È approvato).

Naturalmente in sede di coordinamento sarà modificato in tal senso anche il titolo del provvedimento.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

«Aumento del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato con legge 21 maggio 1951, n. 391, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e musicisti». (918):

Presenti e votanti.	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

e della seguente proposta di legge:

ZERBI e PIERACCINI: «Proroga al 30 giugno 1956 del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1188, e successive modificazioni, nonché estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1954-55». (944):

Presenti e votanti.	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1954

Hanno preso parte alla votazione:

Assennato, Andò, Berzanti, Belotti, Bigi, Caiati, Carcaterra, Castelli Avolio, Cavallaro Nicola, Coggiola, De Martino Carmine, Faletta, Ferreri Pietro, Gennari Tonietti Erisia, Geremia, Guggenberg, Gughelmetti, Ghislandi, Longoni, Malvestiti, Matteotti Giancarlo, Romano, Ronza, Roselli, Schiratti,

Sedati, Selvaggi, Tosi, Turnaturi, Valsecchi e Vicentini.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI